



M. 112		
TRIBUNALE DI PIACENZA		
03303202102		
N. 566		
24 FEB. 2020		
LCR	LC	REP
Prospere	Montali	Atene
Piacenza		Monte Pratomonte

Il Presidente del Tribunale

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute e Regione Lombardia in data 21/2/2020;

Visto il D.L. Misure anticoronavirus datata 22/2/2020;

Viste le circolari Ministero della Giustizia-Dipartimento Organizzazione Giudiziaria e Dipartimento Amministrazione Penitenziaria adottate a seguito di detto D.L.;

Vista la ordinanza Presidente Regione Emilia Romagna, di concerto con il Ministero della Salute, di cui si è venuti a conoscenza in data 23/2/2020;

Ritenuto che appare opportuno adottare misure organizzative dirette a dare attuazione a detti provvedimenti con riferimento agli Uffici Giudiziari del Tribunale, Giudice di Pace ed UNEP di Piacenza, prendendosi atto che, allo stato, non è intervenuto né è stato previsto provvedimento di chiusura di detti Uffici;

Preso atto che, allo stato e per quanto è dato conoscere, sussiste un cluster di infezione della COVID-19 con riferimento ai seguenti Comuni: Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano (Provincia di Lodi) e Comune di Vò (provincia di Padova);

Ritenuto che, per quanto riguarda le modalità di accesso agli Uffici Giudiziari, deve essere ribadito il divieto assoluto di accesso a chiunque provenga o abbia residenza o domicilio in uno dei suddetti luoghi con obbligo di preventiva verifica da parte del personale addetto alla Vigilanza;

Preso atto che, a conferma di quanto affermato nelle predette Circolari del Ministero della Giustizia, tutti i dipendenti in servizio presso i predetti Uffici Giudiziari di Piacenza, con residenza o domicilio in uno

dei suddetti luoghi, sono esonerati dal recarsi in servizio presso gli Uffici Giudiziari di Piacenza, fino a nuova disposizione, con divieto di accesso al luogo di lavoro senza alcun obbligo di certificazione;

Ritenuto che il predetto provvedimento del Presidente della Regione Emilia Romagna prevede la sospensione di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, con svolgimento sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

Ritenuto che in detta disposizione - pur nella sua non facile interpretazione con riferimento agli Uffici Giudiziari anche in considerazione della loro specificità- appare opportuno - a fini precauzionali- fare rientrare lo svolgimento delle udienze ordinarie civili e penali (salve per queste ultime le eccezioni di cui oltre) imponendosi detta interpretazione sulla base delle aggregazioni di persone che si verificano in dette udienze, dovute al numero dei procedimenti trattati e delle persone che vi partecipano a vario titolo, anche ed ulteriormente considerando la contiguità del Circondario di Piacenza con tutti i sopra indicati Comuni ed il numero di casi di infezione già fatti registrare nel Circondario di Piacenza;

Ritenuto che la misura piu' idonea appare essere quella di disporre - per tutto l'arco di tempo dalla presente settimana- la sospensione dello svolgimento di dette udienze, non apparendo né possibile né opportuno rimettere ogni scelta ai singoli Magistrati sulla base di un criterio di urgenza, generico in sé e non idoneo a garantire le esigenze perseguite dal presente provvedimento;

Ritenuto che a detta sospensione devono fare eccezioni i procedimenti penali caratterizzati da misure cautelari (personali o reali) in atto, i c.d. giudizi per direttissima e le convalide degli arresti, stante la perentorietà dei termini previsti per detti procedimenti. Ritenuto che con riferimento a detti procedimenti le richieste di trasferimento detenuti afferenti gli istituti penitenziari di competenza dei Provveditorati di Torino, Milano, Padova, Bologna e Firenze devono essere limitate a casi di necessità ed urgenza, ivi incluso l'ipotesi di sovraffollamento;

Ritenuto che appare altresì opportuno limitare al massimo l'accesso alla Cancellerie degli Uffici Giudiziari di Piacenza (UNEP compreso), al fine di evitare il piu'

possibile ogni forma di aggregazione anche presso detti specifici Uffici;

Ritenuto, pertanto, che deve essere disposto l'accesso a dette Cancellerie solo in casi di effettiva urgenza rappresentati dalla scadenza dei termini per il deposito atti o da atti caratterizzati da una non differibile e motivata urgenza;

PQM

- 1) Dispone, per tutto l'arco della presente settimana, la sospensione dello svolgimento delle udienze ordinarie civili e penali, salve le eccezioni di cui alla parte motiva, provvedendo i Magistrati assegnatari (monocratici o collegiali) ai relativi rinvii
- 2) Dispone, fino a nuovo provvedimento, il divieto di accesso agli Uffici Giudiziari di Piacenza di chiunque provenga o abbia residenza o domicilio in uno dei Comuni sopra indicati, con obbligo di preventivo controllo da parte del personale addetto alla Vigilanza
- 3) Dispone, per tutto l'arco della presente settimana, che l'accesso alle Cancellerie avvenga solo per il deposito di atti in scadenza o caratterizzati da specifica, motivata e non differibile urgenza
- 4) Conferma, fino a nuova disposizione, la legittima dispensa dal lavoro, con divieto di recarsi al lavoro senza la necessità di specifica certificazione, per tutti i dipendenti degli Uffici Giudiziari di Piacenza residenti o domiciliati in uno dei sopra indicati Comuni.

Si comunichi ai Magistrati, togati ed onorari; a tutto il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale ed all'Ufficio del Giudice di Pace; all'Ufficio UNEP; alla Procura della Repubblica in sede, al Presidente della Corte di Appello di Bologna; al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza.

Piacenza, 24 febbraio 2020
Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano Brusati

